

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 141/43/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. CA. GI., residente a Besana in Brianza (MI), Via Roletto n. 37, Frazione Villa Raverio, titolare dell'omonima Ditta, ha contestato l'accertamento avente per oggetto l'IVA anno 2005.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che parte delle fatture emesse dalla Ditta Ca. per i servizi resi alla committente dovessero essere assoggettate ad IVA 20%, non invece esenti come avvenuto. I fatti sono i seguenti:

- la Ditta Ca. assumeva in appalto dalla Permedica Spa con apposito contratto la ristrutturazione ed ampliamento di un complesso edilizio produttivo (capannone);
- la ditta riceveva dalla committente la c.d. "lettera di intenti" autorizzando il fornitore alla emissione di fatture senza IVA a sensi dell'art. 8 lett. e) del DPR 633 essendo un esportatore abituale(utilizzo plafond);
- la "comunicazione di intenti", come previsto dalla legge, veniva trasmessa in via telematica dalla Ditta Ca. alla Agenzia delle Entrate (è un forma di controllo per consentire all'Amministrazione i controlli su tali operazioni).

Poiché l'art. 8 lett. e) consente di utilizzare il plafond per qualsiasi acquisto di bene o servizi ma fatta eccezione per l'acquisto di fabbricati, l'Agenzia:

- ritenendo che parte del fabbricato non abbia avuto per oggetto servizi di ristrutturazione bensì una vera e propria cessione di un fabbricato;
- sulla base di tale interpretazione ne traeva la conclusione dell'imponibilità IVA.

In sostanza per l'Agenzia il committente cioè la Permedica Spa (la Ditta Ca. che è fornitore) non poteva chiedere la emissione di fatture senza IVA.

La Società Ca. alla quale è stato fatto l'addebito sostiene di non aver ceduto alcun fabbricato ma reso servizi nell'ambito di un contratto che prevedeva da una parte la ristrutturazione di un fabbricato esistente e dall'altra parte una ricostruzione parziale limitata alle sole opere murarie.

Non si sarebbe assolutamente in presenza della edificazione di un fabbricato.

La Ditta Ca. ha dato esecuzione ad un appalto che non poteva equipararsi ad una operazione di cessione/compravendita di fabbricato.

L'Agenzia avrebbe pertanto sbagliato, ad avviso del ricorrente, nell'assimilare la prestazione di servizi ad una cessione di fabbricato.

Sulle responsabilità del fornitore/commissionario quando egli emette una fattura senza Iva poiché ciò gli viene comunicato con "lettera di intenti" da parte del committente sia l'Agenzia sia il contribuente richiamano la medesima normativa e Circolare: vi è sotto certi aspetti condivisione.

L'Agenzia nelle "controdeduzioni" conferma questo quadro sulle responsabilità ma sostiene che il fornitore doveva ben sapere che trattavasi di costruzione e cessione di un edificio escluso da benefici dell'art. 8.

In sostanza la Ditta Ca. nel contratto di appalto a prescindere dalla mancanza della clausola "chiavi in mano" citata dal ricorrente sarebbe stata nelle condizioni di

comprende che nella sostanza tratta vasi di vera e propria costruzione e vendita di fabbricato di un'opera di costruzione ex novo.

L'Agenzia sempre nelle "controdeduzioni" si sofferma nel definire il concetto di fabbricato sostenendo che è tale anche il fabbricato al quale non è stata ancora attribuita la rendita catastale rilevando la sua accatastabilità. Nella Memoria aggiunta la Società ricorrente insiste nel sostenere che le opere realizzate non erano nelle condizioni di essere classificate come fabbricati essendo necessari altri interventi ed opere per garantire la fruibilità del fabbricato. Sia la parte ristrutturata che quella di nuova realizzazione non avevano i requisiti di funzionalità per essere accatastati e divenire fabbricati, non avevano ancora le potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Per cui non può esservi neppure accatastabilità come sostiene l'Agenzia.

Quanto alla responsabilità viene ancora richiamata la Sentenza della Cassazione 20.06.2008 n. 16816.

Vengono citate le Circolari n. 8/E 2009 e 41/E 2005 ove l'Amministrazione afferma che il prestatore una volta ricevuta la lettera di intenti deve emettere fatture senza Iva.

MOTIVAZIONI

La contestazione si pone su due livelli:

a) da una parte vi è il problema della corretta applicazione dell'art. 8 lett. e) che consente di utilizzare il c.d. "plafond" e quindi acquistare beni e servizi in esenzione (meglio in regime di non imponibilità) fatta eccezione tuttavia dell'acquisto di fabbricati;

b) dall'altra parte vi è il problema della responsabilità del fornitore (Ditta Ca.) che, come in questo caso, riceve dal committente (Permedica Spa) la lettera di "intentì" ed adempie a tutti gli obblighi che la legge prevede nella fattispecie.

L'Agenzia sostiene che la Ditta Ca. non si sia limitata ad interventi edilizi di mera e sola ristrutturazione ma abbia anche costruito e poi ceduto al committente un nuovo edificio con la conseguenza della inapplicabilità dell'art. 8 lett. e) sopra titolato e quindi la imponibilità ai fini Iva.

Invero sul punto non vi sono state prove, né da parte dell'Agenzia né da parte del contribuente, che abbiano consentito al Collegio di verificare l'effettiva natura della prestazione e se essa, di fatto, potesse caratterizzarsi come costruzione/cessione di un edificio. Dal contratto di appalto si evince che i lavori commissionati da Permedica Spa hanno avuto per oggetto interventi edilizi di ristrutturazione ed ampliamento nel Comune di Merate, dal che può escludersi che vi sia stata una vera e propria cessione di fabbricati, operazione esclusa dal beneficio del plafond.

Diviene tuttavia assorbente ai fini della controversia l'altro aspetto e cioè quello del corretto comportamento del fornitore (Ditta Cazzaniga) il quale riceve da parte del committente la c.d. lettera di intenti, effettua la richiesta "comunicazione telematica" all'Agenzia ed emette la fattura per le prestazioni rese senza Iva. La valutazione del Collegio sul punto può dirsi collimare con quella dell'Agenzia e può riassumersi come segue.

Il fornitore avrebbe responsabilità soltanto se emettesse fattura senza Iva in assenza della lettera di intenti o non trasmettesse la lettera di intenti all'Agenzia o la inviasse con dati incompleti o inesatti. Nel caso in cui la dichiarazione resa dal committente sia infedele, non sussistendo per l'applicazione della norma i presupposti, non potrà quindi

esservi a maggior ragione un addebito estensibile al fornitore. Soltanto in una ipotesi di frode o di connivenza del fornitore anche a quest'ultimo potrà essere addebitata l'omessa fatturazione con Iva.

È pertinente il richiamo del ricorrente alla sentenza della Cassazione del 20.06.2008 n. 1681 in base alla quale la responsabilità dell'emittente senza Iva nei confronti di un committente che ha inviato la lettera di intenti può esservi soltanto quando vi sia consapevolezza della falsità della dichiarazione e non in altre ipotesi. Un così grave addebito al contribuente e la prova di ciò nella fattispecie non esistono essendosi l'Agenzia limitata ad una mera supposizione.

Altrettanto pertinenti al tema sono le Circolari n. 8/E del 2009 e 41 /E del 2005 citate dal ricorrente ove la stessa Amministrazione afferma che il fornitore/prestatore una volta ricevuta la lettera di intenti deve emettere fattura senza Iva affermando perfino l'indeducibilità dell'Iva per il committente qualora la fattura fosse stata emessa con Iva

PQM

la Commissione accoglie il Ricorso. Spese compensate.

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2012.